



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Provincia di Treviso

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA		
Prot. 17196 del 2 di 11		
VERO N. SEGRETARIO	20 DIC 2022	VERO N. REDATTO
1 AMMINISTRATIVA	2 AREA TECNICA	3 SERVIZI
2 SERVIZI POPOLARI	4 AREA TECNICA	5 AMMINISTRATIVE
3 CONTABILE	6 AREA TECNICA	7 AMMINISTRATIVE

Verbale n. 19 del 20/12/2022

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PREINTESA ACCORDO CCDI DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 E SULLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA.

Il giorno 20 dicembre 2022 il Revisore Unico del Comune di Sernaglia della Battaglia, dr. Vasco Veri, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 25/11/2021, rilascia la certificazione prevista dall'art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. 30/3/2001, n. 165, secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'art. 8 del CCNL 16/11/2022 del comparto Funzioni Locali, relativamente all'accordo integrativo per la destinazione delle risorse decentrate.

L'ORGANO DI REVISIONE

Esaminata la preintesa al contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta, in data 20 dicembre 2022, dal Comune di Sernaglia della Battaglia e dalla R.S.U. per la determinazione delle risorse decentrate dell'anno 2022.

Atteso che l'art. 40, comma 3 sexies, e l'art. 40 bis, comma 1, del D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 prevedono rispettivamente:

"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1"

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo".

Atteso che l'art. 8, comma 7, del CCNL 16/11/2022 stabilisce che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”.

Visto l’accordo integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2022 siglato con le OO.SS in data 15/12/2022 e sottoscritto in data odierna.

Richiamato il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali siglato il 16/11/2022 ed in particolare gli artt.79 e 80 concernenti la costituzione e l’utilizzo del Fondo risorse decentrate i quali prevedono che la nuova disciplina contrattuale entri in vigore dall’anno 2023. Pertanto per l’anno 2022 devono ritenersi in vigore le clausole di cui all’art. 67 e 68 del precedente CCNL 21.05.2018.

Visto il precedente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo;

Esaminata la preintesa per la determinazione delle risorse decentrate per l’anno 2022 e la relazione illustrativa tecnico finanziaria redatta dal responsabile del servizio finanziario che corredo la suddetta ipotesi di contratto;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale N. 170 del 8-11-2022 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2018 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all’anno 2022;

Vista la determinazione n. 532 del 9-11-2022, predisposta dal Responsabile dell’Area Amministrativa, con la quale è stato costituito il fondo 2022 risorse decentrate ammontante ad € 85.015,50; detto valore trova riscontro nello schema All. A alla bozza di delibera che individua le risorse stabili in € 78.161,18, al lordo delle decurtazioni ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis L. 122/2010 di € 2.568,11, e le risorse variabili in €9.422,43;

Accertato che le poste variabili risultano regolarmente iscritte a bilancio e determinate secondo quanto previsto dall’art.67 del CCNL 21/5/2018;

Visto lo Statuto del Comune di Sernaglia della Battaglia;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Esaminati gli atti suddetti ed i prospetti contabili, elaborati dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria dell’Ente e degli Uffici interessati.

Tenuto conto del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 e del parere Favorevole del Responsabile dell’area economico Finanziaria.

L’Organo di Revisione

CERTIFICA

la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, di cui alla preintesa siglata in data 13 dicembre 2022, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

L'Organo di Revisione

dr. Vasco Veri

Firmato digitalmente da:
Vasco Veri
Data: 20/12/2022 16:24:26